



COMUNE DI TREISO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO Art. 56 DLgs. 507/93 e succ. modifiche ed integrazioni.
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Approvazione Regolamento - Provvedimenti.

L'anno millenovecentosovantiquattro addì
ventinove del mese di maggio
alle ore 10,00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria
di prima convocazione.

Risultano :

1) - RIGO Pier Angelo	Sindaco	si	
2) - Bongioanni Franco	Consigliere	si	
3) - Nada Giuseppe	"	si	
4) - Barbero Cesare	"	si	
5) Marcarino Beppe	"	si	
6) Giaccone Roberto	"	si	
7) Colombo Teresio	"	si	
8) Flori Ernestino	"	no	si
9) Ceppa Mauro	"	si	

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
si	
si	
si	
no	si
si	

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è
in corso di pubblicazione per 15
giorni consecutivi e cioè
è stato pubblicato
dal 31 MAG. 1994
al 14 GIU. 1994
all'Albo Pretorio del Comune ai
sensi Art. 3 Legge 9-6-1947
n. 530.

OPPOSIZIONI

nessuna

IL SEGRETARIO

F.to Rosanna Rinaldi

Il presente verbale è stato
pubblicato all'Albo Pretorio
nel giorno festivo o di mar-
cato per 15 gg. dal
27-5-94 al 11-7-94

OPPOSIZIONI

nessuna

Il Segretario

Inviato al Comitato Regionale di
Controllo - Sez. di ALBA-BRA

il 31 MAG. 1994

Elenco N. 6

Prot. N. 1341

Ricevuto dal CO.RE.CO.

il 31.5.94

Prot. N. 3998

Divenuto esecutivo a sensi
59
dell'art. della Legge 10
60
febbraio 1953, n. 62.

il 20.06.1994

Il Segretario

Con l'intervento e l'opera del Signora Dott.ssa Rosanna Rinaldi
Segretario Comunale

Il signor Rigo Pier Angelo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza
e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Art.56 Dlgs. 507/93 e succ. modifiche ed integrazioni - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione Regolamento - Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con il Dlgs. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, il legislatore ha disciplinato " ex novo" l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
- che per la sua applicazione, è necessario procedere all'approvazione di un regolamento comunale, che recepisca il nuovo contenuto normativo;
- che la Giunta Comunale ha predisposto uno schema di regolamento per l'applicazione del tributo composto da n.22 articoli;
- che al regolamento deve essere annesso l'elenco della classificazione in categorie, in rapporto alla loro importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche;
- che l'elenco di classificazione proposto agli effetti di un'equa e graduata applicazione della tassa, ha riportato il parere favorevole della Commissione Edilizia come espresso nella seduta del 04/05/1994;
- che l'elenco suindicato deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici;

Visto il testo del regolamento;

Visto il Dlgs. n.507/93;

Visto il Dlgs.n.566/93;

Acquisito il parere favorevole di legittimità del Segretario Comunale in merito all'atto in esame;

Con votazione unanime resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, nel testo che si allega al presente atto e ne diventa parte integrante, il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, composto da n.22 articoli;
- 2) di approvare le tariffe stabilite nell'allegato B);
- 3) di approvare l'elenco di classificazione delle strade, degli spazi ed altre aree pubbliche, sentita la Commissione Edilizia comunale, nel testo che si allega al regolamento, prevedendone la pubblicazione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici per quindici giorni consecutivi;
- 4) di trasmettere, ai sensi degli artt.57 e 35 DLgs. n.507/93, la presente alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

=====



COMUNE DI TREISO

C. A. P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Telef. (0173) 638.116

REGOLAMENTO

COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera n. 16..... adottata dal Consiglio Comunale

nella seduta del 29.05.1994



ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993.

ART. 2
OCCUPAZIONI SOGGETTE A TASSA

Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma I° con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

ART. 5

TIPO DI OCCUPAZIONE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 6

RILASCIO DI CONCESSIONI

Le concessioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico vengono rilasciate dal Sindaco o suo delegato a seguito di richiesta scritta in carta resa bollata nella quale dovranno essere specificati il cognome, nome, data e luogo di nascita, l'indirizzo ed il codice fiscale di colui che intende effettuare l'occupazione ed infine l'esatta superficie che si intende occupare.

L'ufficio preposto esamina la domanda, provvede ai necessari sopralluoghi, controlla che l'occupazione non violi le norme del nuovo codice della strada e nel termine di giorni trenta provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

La concessione sia temporanea che permanente potrà a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, essere modificata o revocata per motivi di pubblico interesse e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

La concessione non può essere nè in parte nè in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione per l'occupazione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

ART. 7
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE IN CATEGORIE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, suddivide le strade e le piazze in categorie. Il relativo provvedimento è pubblicato per 15 gg. all'Albo pretorio.

Ai fini di una prima classificazione così come richiesto dall'art. 42 del D.Leg. in esame, si rimanda alla suddivisione approvata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 871 del 29 ottobre 1962 e preventivamente esaminata dalla Commissione Comunale per l'Edilizia, il tutto come da prospetto indicato sotto la lettera B.

La stessa dovrà essere rivista periodicamente, al fine di adeguarla alla creazione di nuove strade o piazze o al mutamento di importanza delle zone territoriali.

ART. 8
CLASSE DEL COMUNE

Agli effetti dell'applicazione della tassa, si dà atto che il Comune di TREISO viene ad inserirsi nella classe V, in quanto la popolazione residente al 31.12.1992 era di 719 unità:

Le tariffe verranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Municipale da adottarsi entro i termini previsti dalla legge. Con la stessa deliberazione si provvederà anche a graduare la tassa a seconda dell'importanza della zona in cui avviene l'occupazione, tenendo presente che la misura stabilita per l'ultima categoria non può essere comunque inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare la tassa si determina autonomamente per ciascuno di essa.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici per la parte eccedente i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

ART. 9
OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa;

- a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino sul suolo.
- b) passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi.
- c) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.
- d) occupazione di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3.

Per le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.

ART. 10 **PASSI CARRABILI**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili la tariffa per l'occupazione permanente è ridotta al 50%.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 11 **DIVIETI DI SOSTA**

Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e comunque nella fattispecie di cui al 5° comma del precedente articolo e tenuto conto dell'esigenze della viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 10 %.

ART. 12 **OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO**

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 13 **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono considerate temporanee.

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali.
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari.
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati.
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane.
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali.

- f) impianti portainsegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari.
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale.
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al precedente art. 7, in rapporto alla durata dell'occupazione. La tassa si applica, a mq. o lineare in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe giornaliere indicate nell'allegato A del presente regolamento, in ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta in misura del 50%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione dovrà avvenire mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%-. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o, comunque di aree pubbliche già occupate la tassa dovrà essere determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Le tariffe di cui sopra, sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 3 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30%.

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%.

ART. 14

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI E CONDUTTURE PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfaitariamente in base alla parte di lunghezza delle strade effettivamente occupata, comprese quelle soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo la tariffa di cui all'allegato A del presente regolamento.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta nella misura di £. 50.000 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

In deroga a quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento per le occupazioni di soprassuolo o sottosuolo di cui al presente articolo aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfettariamente nelle misure di cui all'allegato A del presente regolamento.

ART. 15 **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annuale di cui all'allegato A del presente regolamento.

La tassa è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui sopra, è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla tassa per le occupazioni generiche.

ART. 16 **APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI**

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale di cui all'allegato A del presente regolamento.

ART. 17 **ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera "C" del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti di pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vettura a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

ART. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare al Comune, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messo a disposizione degli utenti presso l'ufficio preposto; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando apposito modulo.

Per le occupazioni di cui all'art. 14, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia

anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione dell'apposito modulo mediante versamento diretto.

ART. 19 **ACCERTAMENTI E RIMBORSI**

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provveda alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 18. entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'Ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentato.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del C.C.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 20

SANZIONI

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 16 del presente Regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. da 38 a 57 del citato D.L. 507/93.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 13 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

(Art. 9 del Regolamento)

- Occupazioni di suolo comunale in genere:

1 ^a categoria	34.000	£. / mq.
2 ^a categoria	23.800	£. / mq.

- Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 9 comma 3° del Regolamento):

1 ^a categoria	11.333	£. / mq.
2 ^a categoria	7.933	£. / mq.

- Occupazione con tende fisse o retrattili (art. 9 comma 4° del Regolamento):

1 ^a categoria	10.200	£. / mq.
2 ^a categoria	7.140	£. / mq.

- Occupazione con passi carrabili (art. 10 comma 3° del Regolamento):

1 ^a categoria	17.000	£. / mq.
2 ^a categoria	11.900	£. / mq.

- Occupazione con passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili dal proprietario (art. 10 comma 6° del Regolamento):

1 ^a categoria	3.400	£. / mq.
2 ^a categoria	2.380	£. / mq.

- Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (art. 10 comma 7° del Regolamento):

1^ categoria	10.200	£. / mq.
2^ categoria	7.140	£. / mq.

- Istituzione del divieto di sosta (art. 11 comma 3° del Regolamento):

1^ categoria	3.400	£. / mq.
2^ categoria	2.380	£. / mq.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (Art. 13 del Regolamento)

- Occupazioni di suolo comunale:

1^ categoria	2.000	£. / mq. giornaliera
2^ categoria	1.400	£. / mq. giornaliera

- Occupazioni di suolo comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni (art. 13 comma 3° del Regolamento):

1^ categoria	1.200	£. / mq. giornaliera
2^ categoria	980	£. / mq. giornaliera
		£. / mq. giornaliera

- Occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente con riscossione attraverso convenzione (art. 13 comma 4° del Regolamento):

1^ categoria	1.000	£. / mq. giornaliera
2^ categoria	700	£. / mq. giornaliera

- Occupazioni con tende e simili (art. 13 comma 5° del Regolamento):

1^ categoria	600	£. / mq. giornaliera
2^ categoria	420	£. / mq. giornaliera

- Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli e pubblici esercizi (art. 13 comma 7° del Regolamento):

1^ categoria	1.000	£. / mq. giornaliera
2^ categoria	700	£. / mq. giornaliera

- Occupazioni con installazioni di giochi e divertimenti (art. 13 comma 8° del Regolamento):

1° categoria	400	£. / mq. giornaliera
2° categoria	280	£. / mq. giornaliera

- Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 13 comma 10° del Regolamento):

1° categoria	667	£. / mq. giornaliera
2° categoria	467	£. / mq. giornaliera

- Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia (art. 13 comma 11° del Regolamento):

1° categoria	1.000	£. / mq. giornaliera
2° categoria	700	£. / mq. giornaliera

- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche ecc. (art.13 comma 12 del Regolamento):

1° categoria	400	£. / mq. giornaliera
2° categoria	280	£. / mq. giornaliera

**OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI,
CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI
ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI**

(Art. 14 comma 1° del Regolamento):

1 ^a categoria	250.000	£. / km.
2 ^a categoria	175.000	£. / km.

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI
E CONDUTTURE PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

(Art. 14 comma 3° del Regolamento):

- fino ad un Km lineare, di durata non superiore a 30 gg.	£. 10.000
- oltre un Km lineare	£. + 50%
- durata superiore a 30 gg. ma inferiore a 90 gg.	£. + 30%
- durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.	£. + 50%
- durata superiore a 180 gg.	£. + 100%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

(Art. 15 del Regolamento):

Centro abitato	£. 60.000
Zona limitrofa	£. 50.000
Sobborghi e zone periferiche	£. 30.000
Frazioni	£. 10.000

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

(Art. 16 del Regolamento):

Centro abitato	£. 20.000
Zona limitrofa	£. 15.000
Frazioni e zone periferiche	£. 10.000



COMUNE DI TREISO

C. A. P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Telef. (0173) 638.116

ALLEGATO " B " AL REGOLAMENTO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Categoria	Denominazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
1	Viale Rimembranza , via Savona, P.za Baracco, via Bubbio, via Roma, via Belvedere, via Torino, via Beppe Fenoglio, via Alba, via Savona 2.
2.	Rimanente territorio comunale

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 adottata in data 29.05.94.
sentita la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 11.05.94 e pubblicato al-
l'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici per 15 giorni consecutivi dal

al

TREISO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

